



35957/14

57

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 5.6.2014

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

dott. Gaetanino Zecca	- Presidente -
dott. Umberto Massafra	- Consigliere -
dott. Luca Vitelli Casella	- Consigliere -
dott. Salvatore Dovere	- Consigliere -
dott. Marco Dell'Utri	- Consigliere rel. -

SENTENZA

n. 1066/2014

REGISTRO GENERALE  
n. 95439/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Masetti Cristiana n. il 12.9.1961

avverso la sentenza n. 33/2011 pronunciata dal Tribunale di Firenze  
il 13.7.2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 5.6.2014 la relazione fatta dal Cons.  
dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. S. Spinaci, che ha  
concluso per la il rigetto del ricorso;

udito, per la parte civile, l'avv.to G. Zanobini del foro di Firenze, che  
ha concluso per alla conferma delle statuizioni civili della sentenza  
impugnata;

udito, per l'imputata, l'avv.to L. Gramigni del foro di Pistoia che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso.

### Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di Firenze ha assolto ~~Cristina M...~~ dall'imputazione relativa al reato di lesioni colpose asseritamente commesso, in Firenze il 7.6.2005, ai danni di ~~Maria C...~~, per non aver commesso il fatto.

All'imputata, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, essendo, nell'occasione *de qua*, repentinamente scesa senza guardare da un marciapiede, così invadendo l'adiacente pista ciclabile andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transiti, e provocando la caduta della ~~C...~~, transitante sulla pista con la propria bicicletta, così cagionandone lesioni personali comportanti un impedimento ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.

Con sentenza in data 13.7.2012, il tribunale di Firenze, su appello della sola parte civile, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la ~~M...~~ al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile competente per la liquidazione, salva l'assegnazione di una provvisoria in favore della ~~C...~~.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, sulla base di tre motivi di impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, essendo il giudice d'appello pervenuto in modo erroneo alla riforma della sentenza di primo grado, senza procedere allo sviluppo di alcuna argomentazione critica destinata a disarticolare le ragioni indicate dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione dell'imputata.

In particolare, il tribunale di Firenze avrebbe del tutto omesso di affrontare il punto determinante del discorso giustificativo della sentenza di primo grado (consistito nella ritenuta contraddittorietà della deposizione resa dalla parte civile nel corso del giudizio), limitandosi all'indicazione di rilievi del tutto generici o inconferenti ai fini della decisione (a ciò peraltro sollecitato dalle aspecifiche censure illustrate nell'appello della parte civile), ivi compreso l'irrilevante giudizio di inattendibilità formulato in relazione alle altre deposizioni testimoniali addotte dalla difesa.

2.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver ommesso di procedere ad alcuna valutazione critica in ordine all'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, indicate a sostegno della condanna pronunciata in sede d'appello.

2.3. - Da ultimo, la ricorrente si duole della radicale omissione di motivazione, imputabile alla sentenza d'appello, circa la disposta assegnazione, in favore della parte civile costituita, della provvisoria dell'importo di euro 8.000,00, determinata dal tribunale fiorentino senza indicazione di alcun criterio idoneo a controllarne la congruità.

2.4. - All'odierna udienza, il difensore della parte civile ha concluso come da nota scritta depositata.

### Considerato in diritto

3. - Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte di cassazione, debba ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione (Cass., Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).

Nel caso di specie, il giudice d'appello ha evidenziato come le deposizioni rese dai testi ~~C...~~ e ~~A...~~ fossero minate da intrinseca inattendibilità, avendo gli stessi reso dichiarazioni nel loro complesso contraddittorie, siccome caratterizzate da attestazioni in più punti non armonizzabili tra loro, secondo quanto reso evidente dai passaggi espressamente e analiticamente riportati nel testo dalla motivazione.

Lo stesso tribunale fiorentino ha inoltre evidenziato la credibilità e la coerente logicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, individuandone il riscontro attraverso l'oggettiva plausibilità delle descrizioni relative alle occorrenze del fatto dalla stessa offerte, oltre alle conferme rinvenibili dal racconto reso dalla stessa imputata; riscontri non smentiti in alcun modo dalle circostanze valorizzate dall'imputata, circa la mancanza di conseguenze lesive a suo carico

(atteso il carattere pacifico della circostanza costituita dalla mancanza di alcun contatto tra le protagoniste del sinistro), ovvero in ordine alle conseguenze della visita oculistica sostenuta dalla ~~Cassazione~~ poco prima del sinistro, avuto riguardo al carattere meramente congetturale dell'eventuale compromissione delle facoltà visive della vittima.

La motivazione compendiata dal giudice d'appello deve dunque ritenersi su tali punti completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, come tale idonea a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

Deve ritenersi, da ultimo, del tutto privo di rilievo il terzo motivo di ricorso avanzato dalla ~~Maria~~, con riferimento alla contestata quantificazione della provvisoria riconosciuta in favore della persona offesa, dovendo il tema ritenersi integralmente assorbito dall'avvenuto definitivo accertamento della responsabilità della ricorrente e della disposta rimessione, alle determinazioni del giudice civile, della conclusiva quantificazione del danno risarcibile.

4. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere attestata l'integrale infondatezza di tutti motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente, con il conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ~~Cassazione~~ ~~Maria~~ secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

#### Per questi motivi

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ~~Cassazione~~ ~~Maria~~, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2014.

Il Consigliere est.  
(Marco Dell'Utri)

*Marco Dell'Utri*

Il Presidente  
(Gaetanino Zecca)

*Gaetanino Zecca*

